R.G. 49 – 1 / 2026 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Alessandro Di Giacomo - Presidente
Dott. Claudio Cozzella - Giudice
Dott.ssa Antonia Palombella - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per l'apertura della liquidazione controllata iscritta al n. RG 49-1/2026 P.U., promossa dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania da

PITTALIS VIVIANA, C.F. PTTVVN73H65I452H, [redacted], residente in Olbia, via Mariano Porteleoni n. 25, interno 11, scala A,

personalmente, con l'assistenza dell'OCC Segretariato Sociale «Rialziamoci Italia – Olbia», tramite il gestore designato dott. Giorgio Lorenzo; domicilio digitale indicato nel ricorso: prot_1003OT26_0001@pec.it;

– ricorrente

Con ricorso del 6 novembre 2026, depositato tramite il gestore della crisi dott. Giorgio Lorenzo, PITTALIS VIVIANA ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni (CCII).

Sussiste la competenza del Tribunale di Tempio Pausania ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII, essendo il centro degli interessi principali della ricorrente situato in Olbia, dove ella risiede stabilmente con la figlia minore e svolge la propria attività lavorativa, secondo quanto riportato nel ricorso e nella relazione OCC.

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione "*esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*". In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

Il ricorso e la relazione OCC richiamano la documentazione anagrafica, reddituale, debitoria e patrimoniale, nonché la circolarizzazione dei creditori effettuata il 16 aprile 2026. Il gestore esprime un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, ferme le verifiche del liquidatore e le integrazioni specificamente indicate nel prosieguo.

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

Al ricorso è allegata la relazione del 30 ottobre 2026 del gestore della crisi dott. Giorgio Lorenzo, nominato dall'OCC il 20 marzo 2026, contenente il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, delle cause dell'indebitamento e dell'attivo acquisibile.

Dal ricorso e dalla relazione OCC emerge uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII: il passivo rilevato ammonta a euro 86.365,80, salvo aggiornamenti e accertamento, e non risulta sostenibile con il patrimonio e con il reddito disponibile al netto del mantenimento familiare.

L'esposizione è ricondotta nel ricorso al progressivo ricorso a finanziamenti per esigenze ordinarie e per estinguere debiti precedenti, all'aumento dei costi abitativi e familiari, al sostegno economico prestato [redacted] e alle esigenze [redacted] della ricorrente e della [redacted]. Il gestore esclude nella propria valutazione dolo o colpa grave; restano ferme le verifiche riservate alla fase dell'eventuale esdebitazione, senza introdurre un autonomo requisito di meritevolezza non previsto per l'apertura.

Il passivo esposto comprende: posizione tributaria euro 115,04; Cap.Ital.Fin S.p.A. euro 15.520,00; Deutsche Bank euro 2.600,00; PayPal euro 364,00; Findomestic Banca S.p.A., oggi Florence SPV S.r.l., euro 57.702,00; Younited Credit euro 10.064,76. L'importo Deutsche Bank è indicato come limite di utilizzo della carta e richiede verifica del saldo effettivamente dovuto; le due posizioni PayPal sono in verifica o contestazione. Gli importi dei finanziamenti restano soggetti ad accertamento anche per le componenti finanziarie non maturate.

Ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, trattandosi di lavoratrice dipendente non assoggettabile, secondo le verifiche riferite dal gestore, alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie speciali.

L'art. 268, comma 3, ultimo periodo, CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, consente l'apertura della liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica quando l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

L'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, la possibilità di acquisire attivo distribuibile ai creditori attraverso i redditi futuri. Secondo la relazione OCC, l'attivo complessivo stimato nel triennio ammonta a euro 15.900,00; dedotti euro 1.000,00 per il compenso residuo OCC, comprensivo di IVA, ed euro 300,00 per le spese di procedura, l'**attivo netto recuperabile da destinare ai creditori è stimato in euro 14.600,00**.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

Secondo le risultanze esposte nel ricorso e nella relazione OCC (pagg. 14–15 e allegati B e C), la ricorrente **non è proprietaria di beni immobili né di veicoli**; il gestore richiama, per questi ultimi, la visura PRA e l'autodichiarazione della debitrice. Non ricorre pertanto alcuna richiesta di esclusione di autovetture dalla liquidazione. Restano ferme le verifiche del liquidatore sull'effettiva consistenza patrimoniale.

La ricorrente risulta titolare dei conti BancoPosta n. 36900553 e n. 1049711425, quest'ultimo cointestato con [redacted], nonché di una carta Deutsche Bank e di una Postepay Evolution. Le giacenze effettive all'apertura dovranno essere verificate; sul rapporto cointestato dovranno essere accertate provenienza e spettanza delle somme, senza acquisire disponibilità appartenenti alla cointestataria.

La ricorrente convive con [redacted] ed è coniugata con [redacted], con il quale non convive più. L'abitazione è condotta in locazione. Nel fabbisogno è esposto un canone mensile di euro 850,00.

Dal 3 luglio 2006 la ricorrente lavora, secondo ricorso e relazione, come impiegata presso [redacted], già [redacted], sede di [redacted], con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e inquadramento al settimo livello. Il reddito netto mensile assunto nella previsione è pari a **euro 2.300,00**, oltre alla tredicesima stimata separatamente in euro 2.300,00 annui. Il liquidatore dovrà verificarlo sui cedolini aggiornati e chiarire se l'importo sia già depurato dalla trattenuta per cessione del quinto, evitando duplicazioni nell'acquisizione alla massa.

Sono acquisibili alla procedura le disponibilità finanziarie della ricorrente nei limiti della sua titolarità e con salvezza delle somme escluse ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, comprese quelle riservate al mantenimento.

È inoltre riferita la rinuncia all'eredità del [redacted], deceduto il 4 maggio 2020, formalizzata presso il Tribunale di Tempio Pausania il 5 maggio 2022 (R.G. n. [redacted], cronologico n. [redacted], repertorio n. [redacted]). Con dichiarazione dell'11 marzo 2026 la ricorrente afferma che il patrimonio ereditario era privo di attivo e composto esclusivamente da passività. Tale dichiarazione non esclude gli accertamenti del liquidatore sulla consistenza dell'eredità e sull'eventuale esperibilità di azioni utili alla massa.

Sullo stipendio grava una cessione del quinto in favore di **Cap.Ital.Fin S.p.A.**, contratto n. 216650 del 28 marzo 2024, per 120 quote mensili di **euro 160,00**, con decorrenza maggio 2024 e scadenza aprile 2034; il debito residuo è indicato in euro 15.520,00, salvo verifica. Negli allegati esaminati non è individuato un pignoramento presso terzi in corso analogo a quello del precedente modello.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza ha confermato, per effetto dello spossessamento previsto dall'art. 270, comma 2, lett. e), e del richiamo agli artt. 143, 150 e 151 CCII, il carattere concorsuale della liquidazione controllata. Ne deriva che il principio di parità di

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

tutela dei creditori deve prevalere sul mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite anteriormente all'apertura della procedura. La prosecuzione delle trattenute sulle retribuzioni che maturano successivamente all'apertura consentirebbe al solo creditore cessionario una soddisfazione separata, in contrasto con i principi di concorsualità, universalità e *par condicio creditorum*.

Deve pertanto affermarsi l'inopponibilità alla procedura della cessione del quinto dello stipendio in essere in favore di Cap.Ital.Fin S.p.A., relativamente ai crediti retributivi maturati successivamente all'apertura. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14-ter della legge n. 3/2012, vale anche per la liquidazione controllata, in ragione della sua ulteriore assimilazione alla procedura liquidatoria maggiore: alla regolazione espressa dello spossessamento si affianca infatti, nell'art. 270, comma 5, CCII, il richiamo all'art. 143 e alle disposizioni degli artt. 150 e 151 sulla concorsualità formale e sostanziale (cfr. Trib. Verona, 20 settembre 2022).

La soluzione trova ulteriore riscontro sistematico nell'art. 67, comma 3, CCII, che, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ammette la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio. Il cessionario dovrà quindi far valere il proprio credito nel concorso; la quota di retribuzione eccedente quanto riservato al mantenimento della debitrice e [redacted] dovrà essere destinata alla massa, secondo le determinazioni degli organi della procedura.

Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

Ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione è determinata dal giudice nei limiti di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia. L'importo richiesto dalla ricorrente e la valutazione dell'OCC non sono vincolanti: la quota può essere motivatamente rideterminata in misura inferiore, previa verifica della necessità, effettività e congruità delle singole spese e delle risorse familiari. I parametri statistici costituiscono elementi orientativi, non soglie automaticamente sostitutive dell'esame concreto (cfr. Trib. Pordenone, 12 maggio 2025, n. 23).

Il fabbisogno dedotto è di euro 2.051,00 mensili, così composto: alimentari euro 450,00; abbigliamento e calzature euro 100,00; locazione euro 850,00; utenze euro 160,00; ricreazione e cultura euro 60,00; telefoni cellulari euro 21,00; servizi sanitari euro 300,00; televisore euro 10,00; «altro» euro 100,00. Il prospetto autonomo prodotto indica un totale di euro 2.000,00, mentre la somma delle voci è euro 2.051,00. La voce «altro» richiede specificazione; dovrà chiarirsi se includa [redacted], riferito nella narrativa, e a quale titolo esso sia necessario. La relazione descrive inoltre [redacted] per circa

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

euro 340,00 mensili, a fronte di euro 300,00 esposti per servizi sanitari: occorre riconciliare gli importi sulla base di documenti aggiornati, salvaguardando le cure necessarie.

La relazione utilizza riferimenti statistici non coerentemente descritti, richiamando il Veneto pur indicando la Sardegna, una tipologia comunale da verificare e una spesa media riferita a tre componenti, mentre il nucleo convivente è composto da due persone. Il giudizio di congruità non può dunque essere fondato sul solo raffronto così esposto. Il liquidatore dovrà acquisire riscontri sulle spese abitative e sanitarie, specificare le ulteriori voci, verificare eventuali contributi dell'altro genitore al mantenimento della figlia e le altre entrate o prestazioni familiari, distinguendo quelle legalmente escluse dall'attivo e senza presumere apporti non documentati. Nessuna voce può essere ridotta con una percentuale indifferenziata o per la sola natura della spesa.

Tenuto conto della presenza della [redacted] e delle esigenze abitative e [redacted] rappresentate, si ritiene allo stato, in via provvisoria e salva successiva determinazione del Giudice delegato su relazione documentata del liquidatore da depositarsi entro trenta giorni, di riservare alla ricorrente **euro 2.000,00 netti mensili**. Sul reddito assunto in euro 2.300,00 il residuo è pari a **euro 300,00 mensili**; la tredicesima è destinata alla procedura nella misura effettivamente disponibile, salva diversa determinazione per comprovate esigenze di mantenimento.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, III comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che "la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura". La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote della pensione e dei redditi da lavoro, sia autonomo che a chiamata, devoluti al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie, il Tribunale nomina quale liquidatore **Armando Meloni, C.F. MLNRND70T02I452W**, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII. Restano ferme l'attività svolta dal gestore nella fase di accesso e la relazione da lui predisposta.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

P.Q.M.

Il Tribunale di Tempio Pausania,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **PITTALIS VIVIANA, C.F. PTTVVN73H65I452H**, nata a [redacted], il [redacted], residente in [redacted], via [redacted];

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonia Palombella;

nomina

Liquidatore il **dott. Armando Meloni, C.F. MLNRND70T02I452W**; il liquidatore nominato dovrà accettare l'incarico entro **due** giorni mediante dichiarazione depositata in Cancelleria, attestando il possesso dei requisiti di legge e di indipendenza e l'insussistenza delle situazioni previste dall'art. 270, comma 3, CCII;

ordina

alla debitrice di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori e la documentazione contabile e fiscale obbligatoria, ove dovuta e non già prodotta;

assegna

ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **novanta giorni dalla ricezione della notifica della presente sentenza** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Tempio Pausania o del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Liquidatore entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5

ordina

la consegna o il rilascio dei beni e delle somme compresi nel patrimonio di liquidazione e la loro immediata messa a disposizione del liquidatore, con salvezza delle esclusioni di cui all'art. 268, comma 4, CCII e dei diritti di terzi. Non risultano dagli atti esaminati immobili né veicoli di proprietà della ricorrente; il liquidatore ne verificherà la consistenza patrimoniale, le disponibilità sui rapporti finanziari, anche cointestati, e la vicenda successoria indicata in motivazione;

dichiara

che, dall'apertura della liquidazione controllata e per tutta la sua durata, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella procedura, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

dichiara

l'inopponibilità alla procedura della cessione del quinto dello stipendio di PITTALIS VIVIANA in favore di **Cap.Ital.Fin S.p.A.**, contratto n. 216650 del 28 marzo 2024, limitatamente ai crediti retributivi maturati successivamente alla pubblicazione della presente sentenza; ordina al datore di lavoro di interrompere le relative trattenute di **euro 160,00 mensili** e di coordinare i versamenti con il liquidatore, rispettando la quota di mantenimento riservata alla debitrice e senza duplicare le acquisizioni; manda al liquidatore per la notifica al datore di lavoro e al cessionario;

dispone

che sia lasciata provvisoriamente nella disponibilità di **PITTALIS VIVIANA la somma netta di euro 2.000,00 mensili**, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, per il mantenimento proprio e della figlia minore, salva motivata rideterminazione del Giudice delegato all'esito delle verifiche indicate in motivazione. Le eccedenze reddituali, stimate allo stato in **euro 300,00 mensili** sul reddito assunto in euro 2.300,00, e la tredicesima nella misura effettivamente disponibile dovranno essere messe a disposizione del liquidatore, ferme le esclusioni di legge e le successive determinazioni sul mantenimento;

Si comunichi all'OCC/liquidatore e alla debitrice istante.

Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio dell'Ufficio Crisi d'impresa e Procedure concorsuali del 6.11.2026.

La Giudice Rel.
Antonia Palombella

Il Presidente
Alessandro Di Giacomo

Firmato Da: PALOMBELLA ANTONIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 61228b
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5db880e4bd8fdcddc13b
Firmato Da: MELONI ARMANDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 4d2da5